



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo – Pantelleria
SEZIONE TAO

Via San Nicola n° 1 – 0923911027/0923913651 – ucpantelleria@mit.gov.it

ORDINANZA N° (vedasi numerazione sistema informatizzato)/2022

PROROGA ALL'ORDINANZA N° 08/2022 del 15/04/2022

“INTERDIZIONE AREA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI AREE DI PERCORRIBILITA' PUBBLICA P4 – CALA GADIR”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;

- VISTA:** la nota del 17.11.2021 del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (Patto per il Sud – TP 17820 Comune di Pantelleria “*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica_ aree p4: Lago di Venere, Gadir.*”) Codice Caronte SI_1_17820 - Codice CUP J29D160001340001 - Codice CIG 779003081D – CIG Aggiuntivo 8613449AF7
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DI ASSESTAMENTO
- VISTA:** la nota 6493 datata 14.04.2022 del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per i lavori di consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica P4 (Lago di Venere e Cala Gadir), con la quale è stato affidato l’incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Gaspare INGLESE e al Geom. Antonio SANTANGELO;
- VISTO:** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento datato 15.05.2018 inerente gli “*interventi di consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti la strada di accesso al lago di Venere e le vasche di acqua calda in località Gadir*”, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Gaspare INGLESE;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 08/2022 del 15 Aprile 2022 - “**INTERDIZIONE AREA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI AREE DI PERCORRIBILITA' PUBBLICA P4 – CALA GADIR**”;
- VISTA:** la richiesta effettuata in data 27.06.2022 dal Direttore dei Lavori Sig. Gaspare INGLESE intesa ad ottenere una proroga dell’Ordinanza n° 08/2022 datata 15.04.2022 di questo Comando,
- RITENUTO:** necessario interdire l’area posta nelle immediate vicinanze delle vasche di acqua calda, al fine di impartire disposizioni per prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a tutela della salvaguardia della vita umana e della pubblica incolumità;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione dell'area -

L'Ordinanza n° 08.2022 del 15.04.2022, inerente l'interdizione di un'area in località "Cala Gadir" per lavori di consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica p4, citata nelle premesse è **prorogata** fino al **30/07/2022**.

Articolo 2 – Prescrizioni –

Il Direttore dei Lavori e la Ditta incaricata dai lavori, sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle disposizioni e delle prescrizioni impartite con i provvedimenti autorizzativi nulla-osta rilasciati dagli Enti/Organismi, cui la legge demanda le specifiche competenze, nelle materie direttamente o di riflesso collegate al presente provvedimento e dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:

1. Gli spazi a terra dovranno essere opportunamente delimitati quali aree di cantiere e provvisti di segnaletica diurna/notturna, recante gli estremi della presente Ordinanza;
2. Prestare particolare attenzione a eventuali persone/mezzi/unità che dovessero avvicinarsi alle zone interdette, provvedendo, se del caso, ad attirarne l'attenzione e invitarle ad allontanarsi, interrompendo immediatamente l'attività qualora necessario;
3. I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericoli di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocimento all'ambiente nonché attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
4. Al verificarsi di una qualsiasi criticità/anomalia che possa determinare pericolo per l'incolumità pubblica, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
5. Per l'effettuazione dei lavori dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice e dotati comunque delle relative coperture assicurative per sinistri, incidenti, ecc.;
6. Tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti, nonché possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
7. Eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti e/o utilizzati nel rispetto della vigente normativa di settore a seconda della loro tipologia e classificazione;
8. Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in qualsiasi momento le operazioni, senza che alla ditta esecutrice e/o amministrazione richiedente spetti rimborso o compenso di sorta;
9. L'Autorità Marittima deve intendersi manlevata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'emissione del presente provvedimento;
10. Prima dell'avvio dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta da parte di enti/amministrazioni cui la legge demanda specifiche competenze in materia;
11. All'inizio e fine dei lavori o in caso di sospensione prolungata degli stessi sarà cura del responsabile della ditta esecutrice notificare tempestivamente questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi della vigente normativa in ragione della fattispecie;

I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Articolo 4 – Disposizioni finali

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza;
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito;
3. L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento;
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell'art.1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Codice della Strada, per quanto applicabili;
5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento;
6. La presente ordinanza sarà abrogata al termine dei lavori ovvero al ripristino funzionale ed operativo dell'area demaniale;
7. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria (<http://www.guardiacostiera.it/pantelleria>) al link "ORDINANZE".

Pantelleria, li 30.06.2022

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO GRAFICO PARTE INTEGRANTE ORDINANZA N°15/2022 DEL 30.06.2022

CALA GADIR

